

INTERPRETAZIONE  
TESTUALE, PLURALITÀ  
DEI CONTESTI  
GIURIDICI E TEORIA  
DEL SIGNIFICATO.  
IN DIALOGO CON  
VITTORIO VILLA

GIUSEPPE **ZACCARIA**



Interpretazione testuale, pluralità dei contesti giuridici e teoria del significato  
In dialogo con Vittorio Villa

Textual Interpretation, Plurality of Legal Contexts, and Theory of Meaning  
A Dialogue with Vittorio Villa

GIUSEPPE ZACCARIA

Professore ordinario di Teoria generale del diritto, Università degli studi di Padova  
Email: [giuseppe.zaccaria@unipd.it](mailto:giuseppe.zaccaria@unipd.it)

#### ABSTRACT

Nell'attuale teoria dell'interpretazione giuridica sono nettamente prevalenti le tesi contestualistiche, che assegnano un ruolo centrale al contesto nell'analisi del pensiero e del linguaggio giuridico. Cionondimeno, soprattutto nel mondo giuridico americano, si è aperto un ampio dibattito sull'interpretazione testuale della Costituzione. Nella prima parte il saggio analizza le posizioni del *testualismo*, in particolare di Antonin Scalia, e dei *documentarians*, in particolare di Akhil Reed Amar, e propone una difesa, sia pure critica, della dimensione letterale contro i pericoli di una discrezionalità arbitraria e incontrollata dell'interprete. Nella seconda parte il saggio analizza il rapporto tra le teorie del significato e le teorie dell'interpretazione giuridica di Riccardo Guastini e di Vittorio Villa, mostrandone alcuni limiti, ma anche alcuni elementi di convergenza con le tesi ermeneutiche.

In the current theory of legal interpretation contextualism, which gives a central role to context in the analysis of legal language and thought, is the leading approach. Nevertheless, in American legal theory is undertaking a growing debate on the textual interpretation of the Constitution. The first part of the paper provides an analysis of the theses of *textualism*, in particular of Antonin Scalia, and of *documentarians*, in particular of Akhil Reed Amar, and proposes a critical defense of literalism against the risks of the arbitrary power of the interpreter. The second part analyses the relationship between the theories of meaning and the theories of legal interpretation of Riccardo Guastini and Vittorio Villa, showing their limits as well as their points of convergence with hermeneutics theories.

#### KEYWORDS

Teoria dell'interpretazione giuridica, contestualismo, letteralismo, teorie del significato, contesto di sfondo

Theory of legal interpretation, contextualism, literalism, theories of meaning, background context

# Interpretazione testuale, pluralità dei contesti giuridici e teoria del significato. In dialogo con Vittorio Villa

GIUSEPPE ZACCARIA

1. *Le diverse dimensioni del testo giuridico* – 2. *Il dibattito sulla testualità giuridica: il testualismo rigido di Antonin Scalia* – 3. *Il contributo dei documentarions: l'olismo costituzionale di Akhil Reed Amar* – 4. *Difesa della letteralità* – 5. *Quale contestualismo? Pluralità e specificità dei contesti giuridici* – 6. *Teorie del diritto e teorie del significato: le tesi di Riccardo Guastini* – 7. *Teorie del diritto e teorie del significato: le tesi di Vittorio Villa* – 8. *Conclusione: crucialità della dimensione giustificativa.*

## 1. *Le diverse dimensioni del testo giuridico*

Alcuni anni or sono, in un saggio raccolto nel mio volume *La comprensione del diritto*, nell'analizzare le tre fondamentali dimensioni del testo, letteralità, intenzionalità e contestualità, sostenevo che tali dimensioni, lungi dal doversi considerare come escludentisi reciprocamente, sono in realtà tutte irrinunciabili, giacché si collocano su plurimi e diversi livelli in quella complessa operazione che è l'interpretazione del testo giuridico, e vanno perciò ritenute come caratteristiche tra loro intrecciate e complementari<sup>1</sup>.

Rimango ancor oggi convinto della validità di questa tesi e delle conclusioni allora raggiunte, ma non mi pare affatto inutile riprendere alcuni aspetti dell'ampio dibattito che si è sviluppato negli ultimi anni su questi temi, sia per arricchire ulteriormente il quadro teorico, sia per rivalutare alla luce di nuovi spunti i temi già trattati.

«Che cos'è un testo?»<sup>2</sup> si domandava Paul Ricoeur in una delle sue opere più importanti, *Dal testo all'azione*, ponendo con efficacia una questione preliminare che è sottesa a tutti gli sviluppi della ricerca sugli atteggiamenti fondamentali che si possono assumere di fronte ad un testo. Collegando indissolubilmente, per un verso, il testo alla scrittura<sup>3</sup>, con il chiamare testo ogni discorso fissato grazie alla scrittura stessa e al suo effetto di privare il discorso di un uditore privilegiato, e connettendolo per altro verso al *monde du texte*<sup>4</sup>, ossia alla *referenza reale* di cui il testo parla (ciò intorno a cui si parla nel testo dischiude davanti all'interprete un mondo di esperienza),

<sup>1</sup> ZACCARIA 2012, 112 ss.

<sup>2</sup> RICOEUR 1986, 133 ss. Su questo aspetto del pensiero di Ricoeur confronta ora BERNER 2016.

<sup>3</sup> La sottolineatura del rapporto tra linguaggio e scrittura si trova anche in GADAMER 1960, 451: «che il linguaggio si presti ad essere scritto non è un fatto secondario per la sua essenza».

<sup>4</sup> Sul rapporto tra significati e stati di cose nel mondo, cfr. TAYLOR 1985, 220 ss.

Ricoeur rappresentava efficacemente la circolarità del rapporto tra azione e testo e tra testo e azione, ed illuminava le polarità tra cui trascorre il processo intersoggettivo dell'interpretazione, che passa continuamente dalle proprietà intrinseche del testo al contesto esterno extra linguistico rispetto al quale il testo acquista significato. Il mondo aiuta a conoscere lo spessore del linguaggio<sup>5</sup>. Dunque, nella struttura della linguisticità – come afferma Gadamer<sup>6</sup> – il concetto di testo occupa un posto centrale.

Naturalmente noi ci riferiamo di preferenza a testi normativi prodotti in un contesto istituzionale governato da norme, come sono i testi giuridici<sup>7</sup>, e a queste prime considerazioni di carattere generale dobbiamo perciò aggiungere almeno due aspetti che rendono più specifico il nostro discorso. Il primo riguarda il carattere prescrittivo, caratteristico del linguaggio dei testi giuridici, testi *diretti a guidare l'azione*, che può consistere in un “fare” o in un “non fare”, in una azione “positiva” o “negativa”. Il secondo concerne il fatto che ogni ordinamento giuridico si può considerare come un insieme di enunciati, come un grande testo composto da molteplici testi parziali, in cui cioè ciascun significato dipende dagli altri e senza sosta si apre una dialettica tra i singoli testi parziali, che via via cambiano, e l'unità dell'ordinamento, che pretende di rimanere<sup>8</sup>. L'universo giuridico, cui appartengono ed in cui si inseriscono i testi giuridici, possiede i suoi principi, le sue convenzioni, i suoi criteri metodologici, le sue operazioni specifiche<sup>9</sup>. Il diritto, la ragione giuridica, hanno una loro specifica tradizione.

## 2. Il dibattito sulla testualità giuridica: il testualismo rigido di Antonin Scalia

Non è certo facile mettere un po' d'ordine nella vastissima e a tratti confusa discussione sulla testualità giuridica<sup>10</sup> sviluppatasi nel corso degli ultimi decenni e composta di piani che si richiamano e sovrappongono l'uno all'altro. Gli orientamenti che al suo interno si manifestano, più che coerenti prospettive sono delle *umbrella denominations* che raccolgono insieme eterogenei di teorie.

Prenderemo le mosse dal primo – in certo senso il più facile e semplificante – atteggiamento di fronte al testo, la teoria/ideologia del testo assoluto, il testualismo rigido e a prima vista incondizionato. «The text is the law and is the text that must be observed»<sup>11</sup>.

<sup>5</sup> Così VIOLA 1997, 56.

<sup>6</sup> GADAMER 1986, 301. Sull'orientamento al testo della prospettiva ermeneutica, cfr. PASTORE 2014, 53 ss.

<sup>7</sup> Sul tema testo e diritto, cfr. DENOZZA 1995; IRTI 1996; *Ars Interpretandi* 1997, dedicato a *Testo e diritto*.

<sup>8</sup> ROBLES MORCHON 2007, 47 ss.

<sup>9</sup> Sul punto, tra i tanti, PECZENIK 1989, 138-157.

<sup>10</sup> Per un primo inquadramento, v. CHIASSONI 2007, 49 ss.

<sup>11</sup> Così SCALIA 1997, 22. Sul metodo interpretativo proposto da Scalia nelle “Tanner Lectures”, definito “semantic originalism”, v. il commento critico di DWORKIN 1998.

Così suona incisivamente lo slogan adottato da colui che si può considerare come uno dei più efficaci e noti esponenti del testualismo, il giudice della Corte Suprema Antonin Scalia, la cui teoria dell'interpretazione<sup>12</sup> assumeremo qui come prototipo idealtipico di un rigido atteggiamento testualistico.

In effetti, la posizione di Scalia ha indubbiamente il pregio di una grande linearità e chiarezza: i testi di legge – egli sostiene – debbono essere fatti oggetto di un'interpretazione esclusivamente letterale, che segua il significato delle parole che essi contengono<sup>13</sup>, cioè che si limiti strettamente alle regole semantiche e sintattiche del linguaggio del testo.

Occorre però subito avvertire che la rivendicazione da parte di Scalia di un rigoroso testualismo interpretativo non va in questo caso confusa con l'*intenzionalismo*<sup>14</sup>, cioè con la posizione volta a ricostruire l'intenzione originaria dei legislatori<sup>15</sup>, posizione dalla quale il giudice americano prende le distanze. Non si deve guardare all'intenzione degli autori della Costituzione, ma a come il destinatario medio ragionevole del tempo in cui il documento fu redatto l'avrebbe inteso<sup>16</sup>. Si tratta di una sorta di intento "oggettivato", deducibile da come il testo di legge veniva accolto e compreso al tempo di emanazione della legge, non di una ricostruzione della volontà soggettiva del legislatore costituzionale. Diversamente, infatti, con il considerare rilevanti gli stati mentali dei *Framers* a suo tempo riuniti per scrivere la Costituzione, si finirebbe per aprire un varco nella direzione di un'indesiderata mutevolezza interpretativa, fondata in ultima analisi solo sull'atteggiamento soggettivo dell'interprete. Quando quest'ultimo decide non sulla base di ciò che il legislatore disse (*nel testo*), ma sulla base di ciò che *intendeva dire*, in realtà – osserva icasticamente Scalia – egli ipotizza che cosa una persona saggia e intelligente avrebbe voluto dire se fosse stato il legislatore. In definitiva dunque – ed in questo Scalia si mostra singolarmente affine alle tesi di Dworkin, da lui per il resto molto lontane<sup>17</sup> – l'interprete si riferisce a ciò che egli stesso

<sup>12</sup> Annunciata nel discorso *Address Before The Attorney General's Conference on Economic Liberties in Washington, D.C.* (June, 14, 1986), in SCALIA 1987; SCALIA 1989a; SCALIA 1989b; SCALIA 1991-1992, sviluppata più organicamente in SCALIA 1997, è ripresa in SCALIA 2004 e ulteriormente arricchita nei due volumi più recenti, composti con Bryan A. Garner: SCALIA, GARNER 2008; SCALIA, GARNER 2012. Infine essa è sintetizzata nella *lectio magistralis* del maggio 2013 presso l'Istituto Leoni, *Democracy, Judicial Activism and Free Markets*, parzialmente tradotta in "Il Foglio Quotidiano", 4-5 marzo 2017. Per una critica delle tesi di Scalia, v. BARNETT 2006; GREENE 2016.

<sup>13</sup> SCALIA 1997, 23.

<sup>14</sup> Cade invece in quest'errore BALDASSARRE 2007, 33 ss.

<sup>15</sup> Sull'intenzionalismo v. almeno BREST 1980 e, tra i contributi più recenti, VOGENAUER 1997; DICIOTTI 1999a, 127 ss.; MANNING 2005; KAY 2009.

<sup>16</sup> La tesi di Scalia, anticipata in SCALIA 1989b, 860 ss., fu poi ripresa da BORK 1990, 143 ss. (sul punto v. CHESSA 2014, 161 ss.). In questo senso lo stesso Scalia si può considerare un esponente del *new originalism*, non dell'*old originalism*, ancorato alla tesi dell'intenzione soggettiva dei legislatori.

<sup>17</sup> DWORKIN 1985, 45.

pensa che il testo di legge dovrebbe intendere<sup>18</sup>.

Potrebbe costituire una tentazione tutto sommato facile liquidare come ingenua e fin troppo scontata quest'illusione neo-beccariana di Scalia di acquisire, mediante un approccio testualistico, un metodo *oggettivo* di interpretazione. Si tratterebbe di un'interpretazione meramente *dichiarativa*, che nulla aggiunge al testo. In realtà la tesi è un po' più sofisticata e complessa di quanto a prima vista non appaia, per il fatto che il giudice americano insiste sulla natura *scritta* del testo da interpretare (il che può rappresentare, pur nel suo formalismo, un modo per sottrarre il mondo giuridico alle invasioni della politica). Il testualismo di Scalia presuppone il mantenimento di una linea di confine tra ragionamento giuridico e non giuridico<sup>19</sup>. Da Ricoeur a Mengoni, da Timsit a Irti<sup>20</sup>, abbiamo appreso che la scienza giuridica è dominata dal "rispetto del testo", ma anche che ogni interpretazione, pur muovendo dal testo, si amplia necessariamente ad elementi extratestuali ad esso estranei; ed anche che è lo stesso diritto a chiederci di fuoriuscire dal testo, come nel caso dell'art. 1362 del nostro codice civile, per il quale nell'interpretazione del contratto non ci si deve limitare al "senso letterale delle parole", dove chiaramente si sanciscono i due principi della necessità di partire dalle parole, ma anche di uscire fuori di esse, giacché «nessuna parola può spiegare se stessa»<sup>21</sup>. Secondo Scalia è la scrittura che conferisce al testo di legge un'esistenza autonoma e indipendente rispetto alle intenzioni dei suoi autori; ma occorre ricordare che essa apre una distanza anche nei riguardi dei condizionamenti socio-culturali che quel testo hanno prodotto, e infine nei riguardi dei primitivi destinatari di quel testo stesso<sup>22</sup>. Proprio questo determina lo spazio di non univocità di diverse possibili interpretazioni, che è precisamente ciò che preoccupa Scalia.

Nell'amplissimo, anche se non sempre ordinato, dibattito della dottrina costituzionalista statunitense sull'interpretazione della Costituzione<sup>23</sup>, la tesi di Scalia è comunemente ascritta alle posizioni dell'*originalismo*<sup>24</sup>, ossia al metodo interpretativo che intende cogliere il significato originario del testo normativo, in specie della Costituzione, al momento della sua entrata in vigore. In realtà egli prende congedo dall'*originalismo*, perché nei casi dubbi sostiene la necessità di ricorrere al contesto rappresentato dall'opinione del destinatario medio del 1788, tempo di

<sup>18</sup> SCALIA 1997, 18.

<sup>19</sup> Sul punto, cfr. CORSO 2016, 121.

<sup>20</sup> RICOEUR 1986, 133 ss. e 177 ss.; MENGONI 1985, 47; MENGONI 1994; TIMSIT 1991, 132 ss.; IRTI 1996.

<sup>21</sup> Così IRTI 1996, 6.

<sup>22</sup> RICOEUR 1986.

<sup>23</sup> Dibattito per il quale rinviamo a VALENTINI 2011.

<sup>24</sup> Una storia delle posizioni originaliste è contenuta in CALABRESI 2007 e in SOLUM 2013. Sull'intenso dibattito per la candidatura di R.H. Bork alla Corte Suprema, cfr. DELTORO 1998, 38-43. Su alcuni nodi irrisolti della tesi originalista cfr. O'NEILL 2005; BIANCHI 2011. Che l'*originalismo* non sia un'unica, coerente teoria costituzionale, ma un coacervo di differenti teorie che hanno poco in comune è la tesi di SMITH, COLBY 2009, 244.

produzione della Costituzione<sup>25</sup>. Al primato originalista dell'autore si affianca così il primato del destinatario del testo.

Sostenere un'interpretazione che si ritiene aderente all'intenzione del legislatore ma in realtà lontana dal testo o in contrasto con esso, altro non sarebbe, ad avviso di Scalia, che un sotterfugio per eludere quanto voluto dal testo di legge<sup>26</sup>. Il punto fondamentale che ispira la rigidità della posizione di Scalia è una strenua difesa del principio di separazione dei poteri<sup>27</sup>: il potere di cambiare il diritto non può essere tolto al legislatore e attribuito surrettiziamente alle corti, pena l'indebolimento o addirittura l'annullamento della democrazia. Tutto quanto non rispetta rigidamente la separazione dei poteri, come il fatto che i giudici pur non titolati a farlo scrivano nuove leggi, non può dirsi – in questa prospettiva – democratico.

Da questo punto di vista, secondo il “testualismo onesto”, quale si autodefinisce la posizione di Scalia, non vi è alcuna differenza, sul piano della tecnica interpretativa, tra il testo costituzionale e il testo di legge ordinaria: in ogni caso il giudice non può andare oltre quel limitato “range” di significati tollerato da un'interpretazione letterale del testo<sup>28</sup>. Altrimenti, il testo costituzionale, un testo adottato democraticamente dal legislatore, verrebbe trattato – egli aggiunge con una punta di sarcasmo – come se fosse *common law*<sup>29</sup>.

Nella grande divisione tra *original meaning* e *current meaning* il testualismo di Scalia si schiera decisamente per il primo e rifiuta duramente il secondo: poco importa che il testo costituzionale sia intessuto di principi e valori condivisi dalla comunità istituzionale di riferimento, poco importa che mutino la sensibilità sociale e i valori del contesto entro cui si legge il testo giuridico, interessa soltanto il suo significato originario. Lo stesso giudice americano è però costretto a riconoscere che frequentemente c'è disaccordo tra i giuristi su ciò che si debba intendere per significato originario del testo; e parla allora non di *strict constructionism*, noi diremmo di letteralismo – contro il quale, anzi, Scalia è polemico<sup>30</sup> – ma di testualismo ragionevole, che attribuisca appunto alle parole del testo un significato ragionevole alla luce della fattispecie contenuta nell'enunciato di legge, come emerge dalla connessione delle parole che lo compongono e dal loro significato originario.

<sup>25</sup> Il punto è sottolineato da COLBY 2011, 724.

<sup>26</sup> SCALIA 1997, 22.

<sup>27</sup> SCALIA 1997, 35. Che il *judicial constraint* sia il cuore e l'anima, la ragion d'essere della teoria originalista è riconosciuto da COLBY 2011, 714.

<sup>28</sup> SCALIA 1997, 24.

<sup>29</sup> SCALIA 1997, 41.

<sup>30</sup> SCALIA 1997, 23: «il testualismo non deve essere confuso con il cosiddetto *strict constructionism*, che è una forma degradata di testualismo che getta cattiva reputazione su tutta questa filosofia. Io non sono uno *strict constructionist*, e nessuno dovrebbe esserlo, anche se suppongo sia sempre meglio che essere un non testualista. Un testo non deve essere interpretato letteralmente, e nemmeno in maniera larga: deve essere interpretato *ragionevolmente*, così da prendere in considerazione tutto ciò che, con onestà, esso significa» (trad. mia).

In definitiva, in questa sorta di rigido paradigma testualista, che pure di fatto si congeda dall'originalismo e si risolve in una forma di contestualismo tale da realizzare alcuni principi costituzionali, ma che resta così lontano dallo spirito del tempo e dall'opinione dominante, orientata nel senso di un'interpretazione "evolutiva"<sup>31</sup>, le tesi di Scalia trovano il loro punto di debolezza sintetizzabile in alcune domande: il significato originario ragionevole non è anch'esso una costruzione dell'interprete? E perché mai, se la Costituzione è stata pensata per durare nel tempo, si dovrebbe preferire l'interpretazione del tempo dei costituenti e non quella del tempo presente?<sup>32</sup> E infine: quando sono in gioco termini valutativi, quelli che Gallie chiamava *essentially contested concepts*, si può ancora parlare di risposte univoche da parte dell'interprete e continuare a pensare ad un'attività di mera ricognizione fattuale? Ma paradossalmente questi stessi limiti hanno anche costituito un aspetto di forza e di singolarità di una dottrina attraente per la sua semplicità. Scalia è assertore di una dottrina statica dell'interpretazione costituzionale, che in nome dei valori di certezza del diritto, di supremazia della Costituzione come testo scritto e della conseguente necessità di *judicial restraint*, per evitare invasioni dell'ambito riservato alle scelte del legislatore, raccomanda che al testo costituzionale venga attribuito sempre lo stesso significato prefissato, anche al fine di garantire la prevedibilità delle decisioni nel diritto costituzionale. In altri termini la sua dottrina neoformalistica, fortemente contraria all'attivismo delle corti, sceglie di non innovare e si dichiara contraria a rimettere in discussione le interpretazioni consolidate della Costituzione<sup>33</sup>, così da garantirne la *predictability*. Lo scopo complessivo di una costituzione scritta è quello di prevenire il cambiamento.

### 3. Il contributo dei documentarians: l'olismo costituzionale di Akhil Reed Amar

Un'interessante variante interna del testualismo è rappresentata dalla posizione dei *documentarians*<sup>34</sup>, che contrapponendosi alle enfattizzazioni degli indirizzi giurisprudenziali della Corte Suprema, amano riferirsi soprattutto agli elementi strutturali che organizzano il testo costituzionale. L'acceso dibattito che contrappone i *documentarians* ai *doctrinalists*<sup>35</sup>, ossia ai teorici in prevalenza attenti a quanto i giudici hanno deciso nella loro attività giurisprudenziale, amplia l'orizzonte della discussione: al riferimento al testo costituzionale si sostituisce quello al "documento", cioè ad una visione più complessa e articolata della costituzione

<sup>31</sup> Vedi per tutti DWORKIN 1996. Sul punto, v. PINO 2010, 135 ss.

<sup>32</sup> In senso analogo, VALIA 2016.

<sup>33</sup> Sul punto cfr. GUASTINI 2011a, 437 ss.

<sup>34</sup> Tra gli esponenti di questo orientamento ELY 1980; LAYCOCK 1992.

<sup>35</sup> Tra i quali STRAUSS 2010; FALLON JR. 1997-1998, 56 ss.; FALLON JR. 2001; FALLON JR. 2004.

americana che include altri documenti (dalla *Magna Carta* alla *Dichiarazione di indipendenza* alle costituzioni statali).

Il più noto esponente dei *documentarians* è il costituzionalista di Yale e brillante saggista Akhil Reed Amar, già in precedenza sostenitore delle tesi dell'*intratextualism*<sup>36</sup>, il quale tenta di svincolare l'approccio originalista dall'abbraccio politico conservatore, aprendolo ad idee apertamente *liberal*. Facendo leva sulla brevità e sulla straordinaria compattezza linguistica della Costituzione americana (meno di 8000 parole, inclusi gli emendamenti), l'*intratextualism* presenta la Costituzione come un testo scritto che costituisce un tutto intimamente coerente, dotato di un suo specifico lessico e codice linguistico, e rivendica la simmetria e l'armonia del testo costituzionale, inteso come fattore di armonizzazione contestuale dell'insieme delle disposizioni. La funzione sistematizzante è appunto svolta dall'unità del testo: il testualismo costituzionale si coniuga qui in maniera non formalistica con il sistematismo<sup>37</sup>: e questa si può considerare una novità, perché la nozione di sistema è stata spesso considerata inutilizzabile in diritto costituzionale (anche se, per la verità, già all'epoca di Weimar, Rudolf Smend aveva sottolineato l'unità della Costituzione come processo globale entro il quale lo Stato produce in permanenza il suo slancio vitale<sup>38</sup>). Resta peraltro pacifico che anche l'intratextualismo finisce per essere il frutto di una costruzione interpretativa, di ciò che si deve intendere per testo costituzionale.

Riprendendo le sue tesi nel *Foreword*, sempre della *Harvard Law Review*, con cui commenta la giurisprudenza della Corte Suprema del 1999<sup>39</sup>, Amar prende le distanze dalla visione dell'originalismo di Scalia proprio perché quest'ultima pone in secondo piano la storia della concretizzazione costituzionale che è venuta edificando negli anni l'identità costituzionale del testo. Una prospettiva, quella di Amar, che rimane testualistica ma che collega con un respiro più ampio<sup>40</sup> le singole disposizioni tra loro e con il contesto generale di sfondo. Un olismo che permette di evidenziare l'architettura generale del documento costituzionale, ma anche le profonde trasformazioni – dalla guerra civile al movimento per il suffragio alle donne e per i diritti civili – che hanno accompagnato l'epica vicenda costituzionale e che danno luogo ad un intreccio in cui i singoli elementi si uniscono e si potenziano vicendevolmente in un tessuto unitario. La storia dei documenti, cioè, consente di far emergere non problematiche intenzioni costituzionali, ma

<sup>36</sup> AMAR 1999, su cui le osservazioni critiche di VERMEULE, YOUNG 2000 e di ZACCARIA 2012, 99 ss. Ma di Amar v. anche AMAR 1998; AMAR 2006.

<sup>37</sup> Sul rilievo dell'elemento sistematico nell'attività interpretativa, cfr. VELLUZZI 2002.

<sup>38</sup> SMEND 1955.

<sup>39</sup> AMAR 2000-2001, su cui v. VESPAZIANI 2005. Di Amar è anche da vedere AMAR 2005, mentre il suo ultimo volume è AMAR 2016.

<sup>40</sup> AMAR 2000-2001, 28.

significati pubblici a tutti accessibili<sup>41</sup>. (Quello che Amar non dice è che questi significati pubblici sono a loro volta spesso ambigui e indeterminati). È questo intreccio tra documento e suoi significati pubblici, tra testo e suoi usi linguistici appropriati, che spiega l'autorità e l'obbligatorietà del diritto e giustifica il dovere dei cittadini di considerare la Costituzione come obbligatoria.

A queste caratteristiche positive del documento e della sua storia pubblica, Amar contrappone polemicamente il decidere dell'interpretazione costituzionale ad opera della Corte Suprema in una sorta di linguaggio tecnico autoreferenziale, proteso esclusivamente alla riaffermazione della supremazia giudiziaria, che rischia di allontanare il popolo dalla conoscenza e dalla discussione della legge fondamentale. Il pericolo è quello di un costituzionalismo senza Costituzione e di una sovranità popolare senza popolo<sup>42</sup>.

Questo forte monito dei *documentarians* a non elevare la giurisprudenza costituzionale a criterio privilegiato rispetto alla stessa Costituzione può produrre, a ben vedere, un doppio effetto: il primo è di richiamare vigorosamente l'attenzione sul fatto che, per quanto qualificatissimi e autorizzati, i giudici della Corte Suprema non sono i soli interpreti della Costituzione, la cui unità di senso si è costruita collettivamente nel corso degli anni nell'interpretazione costituzionale extragiudiziale<sup>43</sup>.

Il secondo effetto è quello di porre un fermo argine polemico nei confronti di quelle posizioni, diffuse nel contesto americano, sostenitrici di interpretazioni *contra litteram* del testo, purché finalizzate a dare una risposta ad aspettative sociali attuali<sup>44</sup>.

#### 4. Difesa della letteralità

Reincontriamo qui, dunque, la dimensione della letteralità del testo giuridico e il rinnovarsi del dibattito, già apertosi con grande ampiezza negli anni Ottanta e Novanta del Novecento, tra letteralismo e antiletteralismo<sup>45</sup>.

Se il letteralismo viene concepito come l'idea secondo cui il significato letterale è tutto quanto è necessario per definire il significato, occorre partire da ciò che sostiene Enrico Diciotti, e cioè che il metodo letterale precede tutti gli altri metodi in quanto metodo *necessario* dell'interpretazione, dato che fornisce il *significato base* dei testi giuridici<sup>46</sup>. Ora, pur dato per presupposto che la nozione stessa di signi-

<sup>41</sup> AMAR 2000-2001, 29.

<sup>42</sup> Il punto è ben sottolineato da VESPAZIANI 2005, 611.

<sup>43</sup> ALEXANDER, SCHAUER 1997.

<sup>44</sup> Emblematico in tal senso ACKERMAN 1993; v. anche ACKERMAN 1984.

<sup>45</sup> Per una ricognizione su tale dibattito, v. MAZZARESE 2000.

<sup>46</sup> DICIOTTI 1999b, 343. Sul metodo letterale nell'interpretazione, nella vastissima bibliografia, v. OST, VAN DE KERCHOVE 1989; VERNENGO 1994; MÜLLER 1971, 200 ss.; DICIOTTI 1999b, cap. 4; VELLUZZI 2000; GUASTINI 2011a, 95 ss.

ficato letterale, sebbene in apparenza intuitiva, non è affatto univoca e pacifica nella letteratura di filosofia del linguaggio<sup>47</sup>, occorre rilevare che l'atteggiamento diffusamente critico nei confronti del significato letterale si è progressivamente esteso dall'ambito della filosofia linguistica a quello della teoria del diritto, all'interno della quale il concetto di interpretazione letterale ha perduto da tempo la sua antica centralità. Si è ricomposta infatti negli ultimi anni – a danno della rilevanza attribuita al significato letterale/interpretazione letterale – la divergenza che precedentemente si riscontrava tra l'atteggiamento dei linguisti e quello dei giuristi<sup>48</sup>. Ciò non ha impedito tuttavia, come dimostra del resto il passo di Diciotti sopra citato, la volontà di mantenere un ruolo per il significato letterale. Dascal e Eco<sup>49</sup>, ma anche giuristi come lo stesso Irti<sup>50</sup>, si sono impegnati in una difesa del significato letterale. «Il senso letterale delle parole va, ad un tempo *conservato ed oltrepassato*»<sup>51</sup>. Da tutti il significato letterale è inteso come punto di partenza da cui muovere, ma non certo come ambito entro il quale rinchiudere l'interpretazione<sup>52</sup>. Infatti il significato letterale non può apparire tale se non all'interno di ambiti caratterizzati intersoggettivamente, dentro precise comunità linguistiche ed universi storici, che forniscono un sistema di referenze, di assunzioni di fondo e di implicazioni conversazionali da cui non si può prescindere<sup>53</sup>. In tal caso, allora, il significato “proprio” è quello delle regole e convenzioni linguistiche proprie dell'interpretazione specificamente giuridica.

Se dunque è ben vero che tutti ormai convengono che non è possibile arrestarsi al piano dell'interpretazione letterale – anche in virtù del fatto che i significati giuridici cambiano nel corso del tempo – è però altrettanto vero che soltanto *dopo aver interpretato* possiamo iniziare a parlare di una tecnica interpretativa detta “interpretazione letterale” e dei suoi limiti. Tuttavia, la difesa e la riscoperta della dimensione della letteralità, anche dopo aver perduto l'ingenuità di approccio di un tempo, si può oggi riqualificare come elemento certo non sufficiente, ma indubbiamente utile per opporre un argine ai rischi di fraintendimento o di arbitrarietà dell'interpretazione. Rischi che possono nascere dalla costante crescita del fisiologico spazio di discrezionalità affidato all'interprete e all'argomentazione giudiziaria, quando questi ultimi pretendano di scavalcare o di fatto scavalchino il testo normativo attribuendo significati a proprio piacimento.

<sup>47</sup> MAZZARESE 2000, 96.

<sup>48</sup> MAZZARESE 2000, 97.

<sup>49</sup> DASCAL 1987. ECO 1995, 26: «bisogna iniziare ogni discorso sulla libertà dell'interpretazione da una difesa del senso letterale».

<sup>50</sup> IRTI 1996.

<sup>51</sup> IRTI 1996, 12 s. e 191.

<sup>52</sup> Cfr. ad esempio MAZZARESE 2000, 124.

<sup>53</sup> Su ciò v. SEARLE 1983, 145 ss.; POGGI 2006, 176 ss. e 191 ss.; PASTORE 2014, 67.

Anche se non si condivide l'atteggiamento polemico di taluni contro il "creazionismo" giuridico e giurisprudenziale<sup>54</sup>, il richiamarsi al testo e alla sua lettera come ideale regolativo e come parametro per il controllo dell'attività interpretativa può far riconsiderare il significato letterale come una sorta di perimetro dello spazio della pluralità delle interpretazioni plausibilmente accettabili da parte del diritto. Il testo della norma, come ha mostrato Friedrich Müller<sup>55</sup>, ha un effetto di limitazione (*Grenzwirkung*), delimita cioè con un confine lo spazio della concretizzazione giuridicamente regolare, dal testo stesso orientata.

Al testo è perciò affidato un compito chiarificatore e stabilizzatore, nel definire i limiti estremi dei differenti sensi possibili che possono essere funzionalmente sostenuti e giuridicamente autorizzati, talché le decisioni che manifestamente trasgredissero la lettera del testo di una norma sarebbero irregolari. A fronte dell'odierna incertezza e del disordine del sistema delle fonti<sup>56</sup>, a fronte della crescente perdita di consistenza e di omogeneità del linguaggio legale e della cronica patologia e costitutiva incoerenza del diritto legislativo, col conseguente incremento della plurivocità degli enunciati normativi – nel generale contesto di un'età di *pluralismo*<sup>57</sup> come proprietà strutturale dei contesti sociali – la difesa della letteralità può costituire un monito contro i pericoli di una discrezionalità interpretativa arbitraria e incontrollata; e può contribuire – se pure indirettamente – ad un recupero di razionalità, evidenziando gli spazi di scelta tra i possibili significati razionalmente collegabili agli enunciati interpretati all'interno dello spazio di concretizzazione definito dal testo. Il limite posto dal testo, che circonda il numero delle interpretazioni semanticamente e giuridicamente possibili, è qualcosa di concettualmente diverso dai confini che possono essere assegnati dalle concretizzazioni metodologicamente possibili: è un limite che attiene ad una linea fissata dai principi della democrazia e dello Stato di diritto e che consente di distinguere tra interpretazioni corrette e non corrette. Scegliere da parte dell'interprete entro la cornice fornita dal testo non è incompatibile con la dottrina della separazione dei poteri<sup>58</sup>.

Si potrebbe, a questo punto, avanzare un'obiezione: se l'interpretazione letterale fornisce, come si è detto, all'interprete una cornice dei significati ammissibili di un enunciato normativo e se quest'ultima non è già data, ma almeno in parte è costruita dallo stesso interprete, come essa può per l'interprete costituire un vincolo e un limite?

Ma a quest'obiezione è possibile rispondere nel senso che il processo interpretativo costituisce una forma di deliberazione sul significato degli enunciati

<sup>54</sup> Emblematica la posizione di FERRAJOLI 2016. Sul creazionismo v. le note critiche di BARBERIS 2014.

<sup>55</sup> MÜLLER 1971, 184.

<sup>56</sup> Cfr. ZACCARIA 2016, ma anche GROSSI 2015, 79 ss.

<sup>57</sup> MARMOR 2007.

<sup>58</sup> Così BARBERIS 2004, 18 s.

normativi sulla base di argomenti ragionevoli e fornendone le ragioni giustificative; che appunto verteranno sull'estensione e sulle caratteristiche della cornice. Sappiamo bene che nel diritto sono presenti beni e valori non solo giuridici ma anche morali che il diritto si propone di realizzare, e che tali beni e valori, come Villa ci ricorda, sono oggetto di disaccordi. Ma proprio questo fatto richiede la necessità di una valutazione e di una scelta ragionevole tra i diversi significati potenzialmente ammissibili, per conseguire una razionalità che non sia soltanto strumentale o deduttiva. Nella sua decisione l'interprete deve stabilire l'esatto significato della norma alla luce dei fatti del caso singolo<sup>59</sup>.

Insomma, se liberata dall'ingenua illusione di autosufficienza di un significato intrinseco e acontestuale, a cui era stata accostata nel passato, da certa esegesi biblica alla Scuola dell'Esegesi, al formalismo giuridico di Otto e Novecento, l'interpretazione letterale può ancora fungere da prezioso punto di riferimento e di controllo *all'inizio e alla fine* dell'attività interpretativa: all'inizio, per delimitare il campo del lavoro di concretizzazione del testo o dei testi giuridici, alla fine per controllare gli argomenti in tale lavoro utilizzati. Nella possibile formazione di diritto che avviene all'interno dell'attività applicativa, la letteralità del testo gioca un ruolo metodologico di primo piano, limitatamente a quanto è giuridicamente autorizzato. Tra queste due polarità, iniziale e finale, si tratterà di un continuo uscire dal testo e rientrare in esso, in un'opera incessante di sua contestualizzazione e ricontestualizzazione<sup>60</sup>.

##### 5. *Quale contestualismo? Pluralità e specificità dei contesti giuridici*

La più recente teoria del diritto considera ormai superata l'antica opposizione tra *testualismo e contestualismo*: larghissima è ora la convergenza nell'assegnare un ruolo centrale al contesto nell'analisi del pensiero e del linguaggio giuridico. Con uno slogan, si può dire che oggi *siamo tutti contestualisti* e – come ben dimostra la pur eccentrica posizione testualistica di Scalia – anche le tesi più rigidamente testualistiche finiscono per dover ammettere elementi di contestualismo. Ma, allora, la questione diviene inevitabilmente: quale contestualismo? Quali contesti dobbiamo considerare? Se il contestualismo diventa un vastissimo campo aperto, si apre il problema di distinguere i vari contesti e la molteplicità di variabili linguistiche e di standard epistemici che entrano in gioco, di individuare i contesti di volta in volta pertinenti; e, soprattutto, di precisare la funzione del contesto con riferimento all'innegabile specificità dell'universo giuridico, nel quale gli standard da soddisfare sono mediamente elevati.

<sup>59</sup> Così anche FETERIS 1999, 5-12.

<sup>60</sup> ZACCARIA 2012, 120.

Contesto è espressione che rimanda ad una pluralità di ambiti, nei quali esso assume ruoli diversi, e nel caso del diritto possiamo per eccellenza parlare di una *dimensione multicontestuale*<sup>61</sup>.

Anche a seguito della straordinaria fioritura del fittissimo dibattito, sempre più tecnico, apertosi negli ultimi decenni in sede epistemologica e di filosofia del linguaggio<sup>62</sup>, a partire dall'influsso del secondo Wittgenstein e dalla connessione ivi istituita tra significato ed uso, si è prodotta un'ampia convergenza nell'assegnare un ruolo centrale al contesto. La visione statica del linguaggio, che considerava il significato come un'entità fissa, ha progressivamente ceduto il posto ad una prospettiva che tien conto della dinamica del linguaggio e che ne accentua l'aspetto *attivo*. Lungi dall'apparire come una grandezza fissa e preconstituita, i testi sono considerati come bisognosi di essere riempiti a partire da situazioni concrete di comprensione. Tuttavia la specificità del linguaggio giuridico è tale che, pur non potendosi escludere la possibilità di ricorrere a spunti forniti dall'approccio contestualistico, impedisce però un uso proficuo delle teorie contestualistiche generali, troppo basate sul linguaggio ordinario e su situazioni conversazionali normali e semplici, all'interno di usi assertivi del linguaggio naturale.

Il fatto è che il linguaggio giuridico, oltre a molti termini del linguaggio comune, contiene anche molti termini tecnico-giuridici e molti mutuati da altri saperi tecnici non giuridici come i linguaggi scientifici e tecnologici, disciplinati da principi e forme razionali diversi da quelli giuridici<sup>63</sup>. Inoltre, in particolare negli Stati costituzionali di diritto dell'Occidente, esso contiene termini e locuzioni ad un tempo etici e giuridici dotati di un ampio spessore semantico, che innervano i principi contenuti nelle Costituzioni e sui quali, per dirla con Vittorio Villa, si registrano *disaccordi interpretativi profondi*<sup>64</sup>. Esso presenta dunque un carattere fortemente misto, certamente semiartificiale e polilinguistico, e al suo interno convivono pratiche sociali spontaneamente tenute e amministrazione autoritativa dei contenuti. Più in particolare, esso è il prodotto di soggetti che, muovendo da un'autocomprensione e in vista di una prassi che coinvolge la comunità di riferimento, comprendono e agiscono all'interno di un contesto parzialmente tecnico.

Nel diritto non vi sono significati acontestuali, ma coesistono una pluralità di contesti e di standard linguistici che si intersecano e si sovrappongono tra loro, generati come sono da diverse attività umane intersoggettive. Ciò che costituisce una delle specificità del diritto, che non si riscontra in alcun altro ambito, è che a un

<sup>61</sup> PASTORE 2014, 66.

<sup>62</sup> Per un panorama completo del dibattito contemporaneo sul contestualismo in epistemologia, filosofia del linguaggio e metaetica, cfr. PREYER, PETER 2005 e la recente raccolta JENKINS ICHIKAWA 2017. Un efficace saggio di sintesi è quello di DE ROSE 1999.

<sup>63</sup> Su ciò v. ZACCARIA 2012, 122 s. Sui rapporti semiotici tra linguaggio ordinario e linguaggi specialistici, v. anche PERRI, ZORZETTO 2016.

<sup>64</sup> VILLA 2016.

certo punto va deciso quale sia il contesto nel singolo caso pertinente, ed è precisamente il giudice che lo sceglie *d'autorità*. Di conseguenza, l'interpretazione dei testi giuridici ha caratteristiche assolutamente peculiari, irriducibili a quelle proprie delle forme di interpretazione che si svolgono nei contesti comunemente considerati dai filosofi del linguaggio<sup>65</sup>. Adottare ricette contestualistiche generali, per quanto sofisticate, elaborate da filosofi del linguaggio, applicandole meccanicamente al mondo del diritto significherebbe perciò inevitabilmente impoverire il linguaggio giuridico e assimilarlo impropriamente a quello di qualunque altro ambito. Piuttosto, date le sue caratteristiche peculiari, è proprio l'ambito giuridico che può diventare un utile punto di riferimento e di confronto anche per gli orientamenti filosofici contestualistici contemporanei<sup>66</sup>, che dovrebbero maggiormente confrontarsi con gli specifici problemi sollevati dall'interpretazione giuridica.

#### 6. *Teorie del diritto e teorie del significato: le tesi di Riccardo Guastini*

L'ultima parte della nostra trattazione cercherà pertanto di analizzare alcuni aspetti della teoria contemporanea del diritto e dell'interpretazione, per saggiarne il rapporto con le teorie del significato. Considereremo, come due concreti esempi teorici, le prospettive di Riccardo Guastini e di Vittorio Villa, che ci paiono emblematiche e significativamente chiarificatrici di alcune criticità dal punto di vista del loro rapporto con le teorie del significato.

La prima, la teoria di Riccardo Guastini, sarebbe più esatto dire dell'ultimo Guastini<sup>67</sup>, assume, come è noto, alcune tesi fondamentali della teoria scettica dell'interpretazione<sup>68</sup>, identificando l'interpretazione con un atto prescrittivo di volontà e di decisione, ma sostenendo anche che essa può configurarsi in taluni casi come atto di conoscenza. Tuttavia essa non postula un nesso necessario, e al contempo una distinzione, tra teoria dell'interpretazione e teoria del significato, costituendo entrambe, ad avviso del teorico genovese, un unico e medesimo discorso<sup>69</sup>. Più esattamente, Guastini fa riferimento ad una *meaning theory* di tipo descrittivo e classificatrice di significati, non invece ad una *theory of meaning*, che si ponga l'interrogativo filosofico in cosa consista l'averne un significato. Peraltro la sua adesione ad una *meaning theory* resta sempre piuttosto implicita e non è mai

<sup>65</sup> CANALE 2012, 158; ma v. anche SOAMES 2008.

<sup>66</sup> Il punto è ben sottolineato da CANALE 2012, 170.

<sup>67</sup> Nell'amplessima produzione di Guastini – sarebbe più corretto parlare di “più Guastini” – terremo particolarmente presenti GUASTINI 2008, GUASTINI 2011b, nonché la *summa* della sua teoria dell'interpretazione giuridica GUASTINI 2011a e lo scritto GUASTINI 2014.

<sup>68</sup> Quando si parla di scetticismo interpretativo ci si riferisce ad una nota distinzione di Herbert Hart tra formalismo, scetticismo e teoria mista, formulata in HART 1961, 123 ss.; HART 1983, 62 ss.

<sup>69</sup> GUASTINI 2011b, 155; GUASTINI 2008, 165 ss.

chiaramente esplicitata; cosicché egli appare riluttante a teorizzare sul significato, e comunque incline a considerare la teoria del significato come scarsamente rilevante per una teoria dell'interpretazione specificamente giuridica<sup>70</sup>, cosicché quando con tipica dissezione analitica distingue le caratteristiche dell'interpretazione *decisoria* e quelle dell'interpretazione *conoscitiva*, inevitabilmente egli differenzia tra loro i due diversi tipi, caratterizzandoli in modi tra loro incompatibili. Se infatti nel primo caso, quello dell'interpretazione *decisoria*, definendo l'interpretazione come l'ascrizione di un significato ad un testo normativo tramite uno specifico atto linguistico<sup>71</sup>, Guastini presuppone l'assunzione di decisioni da parte dell'interprete, nel secondo caso, quello dell'interpretazione *cognitiva*, facendo propri gli assunti di fondo di una teoria proposizionale del significato, egli attribuisce invece all'interpretazione una funzione meramente descrittiva, cioè di ricognizione puramente cognitiva dei vari significati ammissibili da parte dei giuristi, senza operare una scelta tra essi. E qui trapela chiaramente il permanere, in Guastini, della propensione per un metodo empirico, quello dell'interpretazione-accertamento, fondata sull'osservazione empirica<sup>72</sup>, che descrive avalutativamente fatti e comportamenti, non prescrizioni. Dunque, scelta e atto di volontà in un caso, mera descrizione delle decisioni nell'altro: e tra le due operazioni viene aperto un incolmabile abisso.

È peraltro evidente che l'eliminazione del valutativo, cui approda la concezione dell'interpretazione conoscitiva del teorico genovese, appare difficilmente compatibile con alcune caratteristiche del diritto, intessuto strutturalmente, nella sua prescrittività, di valutazioni e di scelte e finisce per escludere dall'ambito dell'interpretazione giuridica i fatti e gli atti umani non giuridicamente normativi. Senza dire che in questa bipartizione della pratica interpretativa in due attività tra loro diversissime ed eterogenee si va incontro a serie difficoltà teoriche e si perde alla fine l'unità dell'interpretazione giuridica. Diventa molto difficile continuare a parlare di "interpretazione giuridica" come di un genere unitario.

### 7. *Teorie del diritto e teorie del significato: le tesi di Vittorio Villa*

Diversa la prospettiva di Vittorio Villa, anch'essa genericamente ascrivibile a posizioni di scetticismo moderato, ma molto più esplicita, rispetto a Guastini, nella volontà di istituire un rapporto tra teoria dell'interpretazione e teoria del significato<sup>73</sup>.

<sup>70</sup> L'osservazione è di BARBERIS 2000, 15.

<sup>71</sup> GUASTINI 2014, 239-240.

<sup>72</sup> V. anche GUASTINI 1993, 333-338; GUASTINI, 1998, 6 s.

<sup>73</sup> VILLA 2000, 167.

Nell'ampio dibattito sorto intorno al *Postscript* alla nuova edizione di *The Concept of Law* di Hart<sup>74</sup>, Villa interviene assumendo una posizione autonoma, ma più vicina all'*inclusive* che all'*exclusive positivism*. Egli sostiene la fluidità del rapporto tra elementi giuridici ed elementi morali all'interno del diritto e arriva a riconoscere come necessario l'intervento di giudizi di valore nelle attività interpretative a carattere conoscitivo<sup>75</sup>.

Posto che il nesso tra significato e interpretazione è considerato da Villa così stretto che non è possibile sviluppare definizioni e teorie dell'interpretazione che non siano anche necessariamente definizioni e teorie del significato<sup>76</sup>, il problema diviene: quale significato? Quali sono gli elementi caratterizzanti il significato? La tesi di Villa è che il significato non vada inteso come una nozione monolitica e statica – quella per cui esso si produce tutto in una volta – ma come una nozione stratificata e dinamica, a formazione progressiva. Il linguaggio è visto come l'esito di un processo continuamente in corso, che contiene in sé sia la dimensione convenzionale che quella contestuale del significato, come due momenti di un unico processo di attribuzione di significato<sup>77</sup>. Nell'ambito della teoria semantica contemporanea Villa propone perciò una soluzione *intermedia* tra le opposte posizioni del *convenzionalismo* e del *contestualismo*, considerando questi elementi non solo come non incompatibili, ma anzi come utili per costruire il significato in modo progressivo. Egli si riconosce dunque in una visione mobile e stratificata del linguaggio, inteso come processo e non come frutto di singoli momenti topici.

L'approccio è fondamentalmente quello del *contestualismo semantico*<sup>78</sup>, cui si attribuisce l'idoneità a leggere la dimensione creativa di ogni atto interpretativo, ma in una versione moderata, che respinge le forme radicali<sup>79</sup> diffuse nel dibattito teorico di filosofia del linguaggio.

Che implicazioni presenta questa posizione per la teoria dell'interpretazione giuridica? Il significato convenzionale di partenza verrebbe incessantemente ad arricchirsi a contatto con gli elementi di novità apportati dai casi concreti, ma anche il contesto di sfondo mantiene una sua importanza per assicurare stabilità ai significati convenzionali delle espressioni contenute nelle disposizioni giuridiche. Dunque, sintetizzando: vi è una dimensione semantica che preesiste rispetto alla dimensione contestuale, ma che, proprio per la sua incompletezza, esige di essere precisata e integrata nei contesti situazionali concreti. Il significato compiuto si

<sup>74</sup> HART 1961.

<sup>75</sup> VILLA 2013, 319.

<sup>76</sup> VILLA 2000, 172.

<sup>77</sup> VILLA 2000, 184.

<sup>78</sup> VILLA 2012, 118. Su quest'opera, cfr. la parte monografica della rivista "Diritto & questioni pubbliche", n.13/2013.

<sup>79</sup> CHIASSONI 2005; POGGI 2006; POGGI 2007.

caratterizza come esito del procedimento interpretativo<sup>80</sup>. Dal punto di vista della dimensione del senso, l'attività interpretativa, nel suo concreto svilupparsi, mescola inevitabilmente l'interpretazione dottrinale e l'interpretazione operativa, che pure potrebbero essere distinte analiticamente.

Che cosa non è del tutto convincente in questa costruzione dinamica e progressiva del significato, che muovendo da una base convenzionale sfocia in una dimensione contestuale e si lega ad una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica?

Come è noto, uno dei concetti chiave della teoria dell'interpretazione di Villa è quello di *significato convenzionale*. Di tale concetto egli ci dice che preesiste all'interpretazione e che permette di distinguere i casi in cui, rimanendo all'interno della cornice semantica data dal significato convenzionale, viene svolta un'attività *interpretativa* da quelli in cui si realizza invece un'attività *integrativa* di diritto<sup>81</sup>. In definitiva, ad avviso di Villa, il significato *convenzionale* funge da *input* per il successivo processo di costruzione del significato. Ma mentre il contesto che consente l'arricchimento successivo della base semantica di partenza viene opportunamente problematizzato da Villa e colto nella sua complessità (costituito, com'è, dal contesto distale, dal contesto prossimale e dal co-testo<sup>82</sup>), ciò che invece non appare come sufficientemente problematizzato è proprio il concetto centrale di significato convenzionale di partenza. Che cos'è lo schema semantico iniziale? Per quanto la stessa teoria di Villa non sia esente da oscillazioni al riguardo – come ha mostrato Enrico Diciotti all'interno della discussione promossa da “Diritto & questioni pubbliche”<sup>83</sup> – quel che appare distinguibile con una certa chiarezza è la *convenzionalità* con cui da Villa viene assunto il concetto di *significato convenzionale*, che pare dipendere da convenzioni linguistiche acriticamente considerate come stabili. Infatti, gli aspetti di innegabile incertezza e di indeterminatezza delle stesse convenzioni linguistiche non risultano sufficientemente valutati, talchè non si riesce a dare ragione dell'oggettiva difficoltà, per l'interprete, di rintracciare il significato convenzionale di base. La sua posizione apre così il fianco alle critiche del contestualismo forte, per il quale anche il contenuto proposizionale viene costruito. In altre parole la base semantica di un enunciato non è di per sé autosufficiente, ma viene costruita di volta in volta dal contesto.

Per dirla con il linguaggio dell'approccio ermeneutico, il testo giuridico di partenza ed il suo significato letterale non appaiono sufficientemente problematizzati.

Forse, se Villa avesse tenuto in maggior conto il concetto ermeneutico di *pre-comprensione* avrebbe potuto fornire a quest'aspetto della sua riflessione coordinate

<sup>80</sup> VILLA 2012, 162.

<sup>81</sup> VILLA 2000, 130.

<sup>82</sup> VILLA 2000, 131 e 197.

<sup>83</sup> DICOTTI 2013, 42 ss.

teoriche più precise ed un quadro metodologico più articolato. Che l'interpretazione dei testi normativi sia costantemente influenzata da preve valutazioni di opportunità e di realizzabilità di un progetto di possibile decisione è oggi ampiamente riconosciuto dalla letteratura giuridica contemporanea. Questa pre-figurazione del significato della disposizione rappresenta un importante aspetto della competenza pratica dell'interprete nell'utilizzo dei testi normativi. Essa discende tanto dalla conoscenza sintattica e semantica del linguaggio, quanto dalle conoscenze tecniche inerenti la specificità del linguaggio giuridico. L'"impronta semantica" della precomprensione è tale da indirizzare l'attribuzione di senso<sup>84</sup>. Se il linguaggio non potesse ricevere una direzione problematica, se non potesse porre in questione quanto non è ancora completamente compreso, esso non potrebbe denominare alcunché, e non potendo fuoriuscire mai dai propri segni, indicherebbe solo sé stesso<sup>85</sup>. La fuoriuscita da un puro orizzonte linguistico implica apertura, l'andare al di là di un ambito entro il quale si può esercitare soltanto il rigore e la coerenza dell'analisi<sup>86</sup>. Di conseguenza, a fronte dell'ambiguità dei testi giuridici e della vaghezza delle norme, in una parola di fronte alla plurivocità semantica del linguaggio normativo, va considerato anche il ruolo giocato dalla capacità dell'interprete di individuare la soluzione più pertinente e appropriata tra quelle sintatticamente e semanticamente possibili. Di certo qui pesano, oltre alla formazione dell'interprete, precise convenzioni, quali i canoni o argomenti interpretativi, le figure dogmatiche consolidate, l'opinione dottrinale dominante, i precedenti delle corti superiori. Il senso di un enunciato normativo non ne può prescindere e non può sussistere in forme indipendenti da tali fattori. Non hanno significato soltanto le concezioni sotto le quali il linguaggio accoglie e classifica la realtà, ma anche e soprattutto quelle produttivamente costruite per fornire alla realtà una visione assiologica. Come ha ben evidenziato Robert Brandom<sup>87</sup>, le condizioni e le conseguenze applicative conferiscono ad un enunciato una funzione specifica negli usi linguistici dei parlanti, determinandone il contenuto semantico. In prospettiva ermeneutica sono decisive le condizioni entro cui ogni intenzione è formulata e acquista il suo senso<sup>88</sup>, mentre i significati vengono attribuiti nel quadro di specifici atti di comprensione. Nell'interpretazione giuridica è lo stesso linguaggio a divenire oggetto del contendere e dell'argomentare tra pretese tra loro contrastanti.

Un secondo aspetto critico si può rilevare nella ricerca di Villa, che appare costantemente influenzata nel suo evolversi da modelli e suggestioni ricavati dalla

<sup>84</sup> Così CANALE 2006, 333.

<sup>85</sup> Sul punto v. anche LIPPS 1938 e, sull'opera di Lipps, v. ROGLER 1998.

<sup>86</sup> Così anche IRTI 2016, 16.

<sup>87</sup> BRANDOM 2000, 69 ss.

<sup>88</sup> VIOLA 1997, 53 ss.; VIOLA, ZACCARIA 1999, 245.

filosofia del linguaggio contemporanea (potremmo anzi dire che la sua è una incessante ricerca preliminare, un progetto di ricerca rispetto ad una teoria dell'interpretazione giuridica che ancora non è stata sviluppata in modo compiuto).

Questo aspetto di criticità concerne uno dei fulcri principali della teoria di Villa, l'idea di *background context*<sup>89</sup>, inteso, in senso ampio, come il complesso di credenze, conoscenze, elaborazioni concettuali, scopi che stanno sullo sfondo dell'interpretazione. Ora, pur offrendo nelle *Conclusioni* del suo ultimo lavoro utili precisazioni sul carattere non monolitico, ma al contrario conflittuale di tale nozione di contesto, a me pare che l'analisi di Villa rimanga ancora troppo condizionata dagli strumenti concettuali prefigurati al riguardo dai filosofi del linguaggio e che questi gli impediscano di cogliere appieno la specificità dell'interpretazione giuridica. In quest'ultima, è vero, gioca un ruolo la standardizzazione dei significati operata dalla rete delle conoscenze giuridiche presupposte, ma il nucleo del problema sta da un lato nella funzione ascrittiva svolta dagli enunciati interpretativi in sede decisionale (che altrimenti verrebbe posta in secondo piano) e nella natura essenzialmente normativa della *construction*; dall'altro nel rapporto *forte e assolutamente specifico* tra norme e fatti che di volta in volta, e di caso in caso, si realizza in relazione ai casi concreti nell'operazione ermeneutico-applicativa dell'interprete. (È però da sottolineare che i casi concreti non sono identificabili *tout-court* con nudi fatti empirici: essi sono frutto di una "costruzione del caso" che muove sempre dall'esigenza di reperire un significato normativo generale nella specificità del caso singolo). Quello che Villa chiama *contesto prossimale*, e più esattamente il *contesto situazionale concreto*, non costituisce il semplice completamento di una *base semantica incompleta*, ma un momento ermeneuticamente indispensabile per l'interprete, al fine di scegliere il migliore tra i significati giuridicamente possibili<sup>90</sup>.

Non vorrei affatto, a questo punto, cadere in una sorta di eclettismo metodologico, né tanto meno cadere nell'errore di annettere strumentalmente a posizioni a me vicine tesi e prospettive diverse e difficilmente commensurabili. Vorrei tuttavia commettere un azzardo, con più difficoltà riguardo a Guastini e con minori riguardo a Villa, mostrando alcuni elementi di convergenza tra le tesi ermeneutiche e le teorie dell'interpretazione di questi studiosi. Sono infatti convinto che, al di là di evidenti e talora rilevanti differenze di approccio, se ne possano registrare – ad un livello più profondo – non pochi.

Anzitutto la tesi dell'inseparabilità di interpretazione e applicazione della legge (per quanto sopra si è detto, nel caso di Guastini questo vale per l'interpretazione *decisoria*, non per quella *cognitiva*). Secondo la teoria del significato come uso, di derivazione wittgensteiniana, applicare una disposizione significa usarla ed uno dei modi di usarla è appunto quello di attribuirle un significato piuttosto che un

<sup>89</sup> VILLA 2017, 218.

<sup>90</sup> In senso non dissimile VELLUZZI 2013, 297.

altro<sup>91</sup>. Effettivamente è legittimo considerare la posizione contestualistica moderata di Villa come un'eloquente testimonianza della convergenza tra la filosofia analitica del linguaggio ordinario, e specificamente del secondo Wittgenstein, con alcune tesi ermeneutiche. Per dirla in estrema sintesi, il tentativo di Villa di applicare la teoria del contestualismo semantico alla teoria dell'interpretazione giuridica e la sua tesi della costruzione progressiva del significato, determinata dall'arricchimento dei significati convenzionali di partenza grazie al contatto con i casi concreti<sup>92</sup>, presentano evidenti somiglianze con la tesi della "spirale ermeneutica" di Winfried Hassemer<sup>93</sup>. L'interpretazione delle leggi è un processo, il cui risultato non è stabilito prima della sua conclusione: «il diritto è la conclusione, salita in cerchi concentrici sempre più in alto, che congiunge l'interpretazione delle norme di legge e l'interpretazione delle circostanze di fatto»<sup>94</sup>, dove entrambi questi fattori si determinano reciprocamente e ripetutamente, anche su piani ermeneutici diversi. La riformulazione contestuale delle disposizioni grazie ad arricchimenti semantici introdotti dal contesto situazionale concreto, secondo l'idea di Villa, somiglia molto alla concretizzazione ermeneutica, nella quale non si applica affatto qualcosa di già pre-formato, ma si forma e si ri-formula tramite l'applicazione. La norma – come dice Esser<sup>95</sup> – sorge attraverso un potere legislativo e insieme decisionale.

Un secondo terreno di convergenza tra la prospettiva di Villa e le posizioni ermeneutiche sta nel comune rifiuto della tesi di una *creatività ex nihilo* dei significati normativi nel momento della comprensione. Infatti la creatività dell'interpretazione giuridica si sviluppa entro la cornice dei possibili significati associabili all'enunciato interpretato, e dunque entro il perimetro disegnato dal principio di legalità<sup>96</sup>. Nello Stato di diritto il procedimento di dispiegamento creativo rimane ancorato all'orizzonte fornito dal legislatore.

## 8. Conclusione: crucialità della dimensione giustificativa

Il filosofo e logico americano Saul Kripke, rileggendo le famose tesi wittgensteiniane sull'impossibilità di un linguaggio privato ha proposto il passaggio da una teoria del significato basata sulle condizioni di verità ad una teoria basata invece sulle condizioni di asseribilità e di giustificazione. In questo contributo abbiamo sostenuto l'impossibilità, per la teoria dell'interpretazione giuridica, di prescindere

<sup>91</sup> GUASTINI 2011a, 254; VILLA 2012, 144.

<sup>92</sup> VILLA 2012, 135 s.

<sup>93</sup> HASSEMER 1968, 44.

<sup>94</sup> ZACCARIA 1990, 55.

<sup>95</sup> ESSER 1970, 172.

<sup>96</sup> Su ciò v. ZACCARIA 2012, 14.

da una teoria del significato che dia una spiegazione di tipo generale circa il funzionamento del linguaggio<sup>97</sup>. La dimensione giustificativa, relativa tanto alla giustificazione delle regole quanto a quella dei fatti, implica il fatto di parlare di casi concreti, di applicazione normativa nella prassi giuridica e di giustificare le ragioni addotte a sostegno della correttezza della soluzione individuata. Il giudice deve fornire le ragioni che hanno orientato il modo con cui la sua decisione compone gli interessi in gioco e i valori in competizione. Abbiamo sostenuto che il ragionamento giuridico presenta caratteristiche specifiche, che lo differenziano da altri tipi di ragionamento. Vale a contraddistinguerlo, anzitutto, la sua funzione pratico-normativa, il fatto che muovendo da premesse normative esso ricavi conclusioni normative. In secondo luogo, che esso sia utilizzato all'interno di un contesto istituzionale da soggetti pubblici che sono tenuti a giustificare le loro decisioni. Più esattamente, la teoria del ragionamento giuridico indaga le condizioni alle quali la conclusione di un ragionamento giuridico possa dirsi giustificata, e dunque razionalmente accettabile. Quest'aspetto rivela una sua crucialità, dal momento che si lega all'esercizio di una funzione di controllo e di garanzia circa il rispetto di principi fondamentali dello Stato costituzionale di diritto, dal principio di legalità a quello di uguaglianza di fronte alla legge, per non dire di quello di separazione dei poteri.

L'approccio allo studio del ragionamento giuridico sviluppato dall'ermeneutica insiste sulla centralità del caso (e non della regola) all'interno delle operazioni intellettuali compiute per giungere alla decisione<sup>98</sup>. L'ipotesi di decisione da cui tale approccio prende avvio, proprio perché concerne un caso particolare, non costituisce criterio di giudizio generalizzabile. Si può naturalmente obiettare che tale approccio rischia di aprire ampi varchi di discrezionalità all'interprete<sup>99</sup>, rafforzandone il ruolo attivo nella creazione di diritto. Ma è altrettanto innegabile che la giustificazione della decisione giudiziale dipende da una serie di scelte discrezionali solo limitatamente riconducibili alle regole della logica classica, ma non per questo necessariamente arbitrarie e irrazionali. Oltre alle regole della logica, giocano un ruolo gli argomenti che si inseriscono in una lunga storia e in una lunga tradizione, la tradizione della ragione giuridica.

Vi è nelle scelte del giudice un aspetto di discrezionalità ineliminabile, rispetto al quale la necessità di argomentare e di fornire ragioni rappresenta un antidoto e un elemento di verifica.

Molto meglio – anche ai fini di controllo dei modi di esercizio di tale discrezionalità – è che tali scelte non restino occultate all'interno delle pieghe del ragionamento e vengano anzi esplicitate, evidenziandone i presupposti e dando

<sup>97</sup> KRIPKE 1982.

<sup>98</sup> Su ciò cfr. ESSER 1970, 24 ss.; ZACCARIA 1990, 52 ss. e 87 ss.

<sup>99</sup> CANALE 2013, 332.

ragione delle regole di inferenza impiegate. Il controllo è momento essenziale del procedimento interpretativo e ad esso funzionalmente connesso. Ciò che spesso non si coglie quando si discute criticamente l'approccio ermeneutico è la sua capacità di illuminare non soltanto la *logica della scoperta* (ossia il procedimento con cui il giudice perviene a formulare le conclusioni sul caso), ma anche la *logica della giustificazione* (ossia il procedimento di controllo e giustificazione di tale decisione). Si tratta di un unico ed unitario processo deliberativo che si articola in momenti dotati di una loro specificità ma anche reciprocamente implicanti<sup>100</sup>. E il controllo è *auto-controllo* ma anche *etero-controllo*: il giudizio dei destinatari della decisione, della comunità giuridica e dell'intera società nei confronti delle scelte effettuate dal giudice deve rimanere come elemento critico non rinunciabile, di confutazione e di controllo. Nella concretizzazione del diritto, tanto più di un diritto crescentemente incerto, il giudice non deve essere lasciato solo. L'accettazione delle decisioni e il consenso rappresentano aspetti fondamentali della giustizia.

<sup>100</sup> PASTORE 2014, 90.

*Riferimenti bibliografici*

- ACKERMAN B. 1984. *The Storrs Lectures: Discovering the Constitution*, in «Yale Law Journal», 93, 1984, 1113 ss.
- ACKERMAN B. 1993. *We The People, vol. 1: Foundation*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1993.
- ALEXANDER L., SCHAUER F. 1997. *On Extrajudicial Constitutional Interpretation*, in «Harvard Law Review», 110, 1997, 1359 ss.
- AMAR A.R. 1998. *The Bill of Rights*, London, Yale University Press, 1998.
- AMAR A.R. 1999. *Intratextualism*, in «Harvard Law Review», 112, 4, 1999, 749 ss.
- AMAR A.R. 2000-2001. *The Supreme Court 1999 Term, Foreword: The Document and the Doctrine*, in «Harvard Law Review», 114, 2000-2001, 26 ss.
- AMAR A.R. 2005. *Rethinking Originalism: Original Intent for Liberals (and for Conservatives and Moderates, Too)*, SLATE, Sept. 21, 2005, disponibile in: [www.slate.com/id/2126680/](http://www.slate.com/id/2126680/) (consultato l'1 settembre 2017).
- AMAR A.R. 2006. *America's Constitutions: A Biography*, New York, Random House, 2006.
- AMAR A.R. 2016. *The Constitution Today: Timeless Lessons for the Issues of Our Era*, New York, Basic Books, 2016.
- BALDASSARRE A. 2007. *La normatività della Costituzione e i suoi "nemici"*, in «Rivista di diritto costituzionale», 2007, 3 ss.
- BARBERIS M. 2000. *Lo scetticismo immaginario. Nove obiezioni agli scettici à la génoise*, in COMANDUCCI P., GUASTINI R. (eds.), «Analisi e diritto», 2000, 1 ss.
- BARBERIS M. 2004. *Separazione dei poteri e teoria giusrealista dell'interpretazione*, in COMANDUCCI P., GUASTINI R. (eds.), «Analisi e diritto», 2004, 1 ss.
- BARBERIS M. 2014. *Beccaria, Bentham e il creazionismo giuridico*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», V, 2014, 559 ss.
- BARNETT R.E. 2006. *Scalia's Infidelity: A Critique of "Faint-Hearted" Originalism*, in «The University of Cincinnati Law Review», 75, 2006, 7 ss.
- BERNER C. 2016. *Le monde, le texte et le dialogue: Le sens de l'herméneutique de Ricoeur*, in «Philosophie», 132, 2016, 79 ss.
- BIANCHI P. 2011. *Le trappole dell'originalismo*, in AA.VV., *Studi in onore di Franco Modugno*, vol. 1, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, 281 ss.
- BORK R. 1990. *The Tempting of America: The Political Seduction of the Law*, New York, Free Press, 1990.
- BRANDON R. 2000. *Articolare le ragioni. Un'introduzione all'inferenzialismo*, Milano, Il Saggiatore, 2002 (ed. or. *Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism*, Cambridge (MA), Harvard University Press 2000, trad. it. di C. Nizzo).

- BREST P. 1980. *Misconceived Quest for Original Understanding*, in «Boston University Law Review», 60, 1980, 205 ss.
- CALABRESI S.G. (ed.) 2007. *Originalism: A Quarter Century of Debate*, Washington, Regnery Publishing, 2007.
- CANALE D. 2006. *La precomprensione dell'interprete è arbitraria?*, in «Ars Interpretandi», 11, 2006, 327 ss.
- CANALE D. 2012. *Teorie dell'interpretazione giuridica e teorie del significato*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2012, 155 ss.
- CANALE D. 2013. *Il ragionamento giuridico*, in PINO G., SCHIAVELLO A., VILLA V. (eds.), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Torino, Giappichelli, 2013, 195 ss.
- CHESSA O. 2014. *I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale*, Milano, Franco Angeli, 2014.
- CHIASSONI P. 2005. *A Nice Derangement of Literal-Meaning Freaks: Linguistic Contextualism and the Theory of Legal Interpretation*, in «Analisi e diritto», 2005, 115 ss.
- CHIASSONI P. 2007. *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna, il Mulino, 2007.
- COLBY TH.B. 2011. *The Sacrifice of New Originalism*, in «Georgia Law Review», 99, 2011, 713 ss.
- CORSO L. 2016. *I due volti del diritto. Élite e uomo comune nel costituzionalismo americano*, Torino, Giappichelli, 2016.
- DASCAL M. 1987. *Defending Literal Meaning*, in «Cognitive Science», 11, 1987, 259 ss.
- DELTORO P. 1998. *La interpretación originalista de la constitución. Una aproximación desde la filosofía del derecho*, Madrid, BOE y CEPC, 1998.
- DENOZZA F. 1995. *La struttura dell'interpretazione*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 49, 1995, 1 ss.
- DE ROSE K. 1999. *Contextualism. An Explanation and Defense*, in GRECO J., SOSA E. (eds.), *The Blackwell Guide to Epistemology*, Oxford, Blackwell, 1999, 187 ss.
- DICIOTTI E. 1999a. *Verità e certezza nell'interpretazione della legge*, Torino, Giappichelli, 1999.
- DICIOTTI E. 1999b. *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Torino, Giappichelli, 1999.
- DICIOTTI E. 2013. *La metateoria e la teoria dell'interpretazione di Vittorio Villa*, in «Diritto & questioni pubbliche», 13, 2013, 21 ss.
- DWORKIN R. 1985. *Questioni di principio*, Milano, Il Saggiatore, 1990, a cura di S. Maffettone (ed. or. *A Matter of Principle*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1985, tr. it. parziale di Emilio D'Orazio).
- DWORKIN R. 1996. *Freedom's Law. The Moral Reading of the Constitution*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1996.
- DWORKIN R. 1998. *Comment*, in SCALIA A. (ed.), *A Matter of Interpretation*, Princeton, Princeton University Press, 1998, 115 ss.

- ECO U. 1995. *I limiti dell'interpretazione*, Milano, Bompiani, 1995.
- ELY J.H. 1980. *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1980.
- ESSER J. 1970. *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1983 (ed. or. *Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung. Rationalitätsgrundlagen richterlicher Entscheidungspraxis*, Frankfurt am Main, Athenäum-Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1970, trad. it. di S. Patti, G. Zaccaria).
- FALLON JR. R.H. 1997-1998. *The Supreme Court, 1996 Term-Foreword: Implementing the Constitution*, in «Harvard Law Review», III, 1997-1998, 54 ss.
- FALLON JR. R.H. 2001. *Implementing Constitution*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2001.
- FALLON JR. R.H. 2004. *The Dynamic Constitution*, 2 ed., Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2013.
- FERRAJOLI L. 2016. *Contro il creazionismo giurisprudenziale. Una proposta di revisione dell'approccio ermeneutico alla legalità penale*, in «Ars Interpretandi», 5, 2, 2016, 23 ss.
- FETERIS E. 1999. *Fundamentals of Legal Argumentation: A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions*, Dordrecht, Springer, 1999.
- GADAMER H.-G. 1960. *Verità e metodo*, Milano, Fabbri, 1972 (ed. or. *Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik*, Tübingen, Mohr-Siebeck, 1960, trad. it. di G. Vattimo).
- GADAMER H.-G. 1986. *Testo e interpretazione*, in ID., *Verità e Metodo. Vol. 2: integrazioni*, Milano, Bompiani, 1995, 291 ss. (ed. or. *Hermeneutik II: Wahrheit und Methode. Ergänzungen*, Tübingen, Mohr-Siebeck, 1986, trad. it. di R. Dottori).
- GREENE J. 2016. *The Age of Scalia*, in «Harvard Law Review», 130, 2016, 144 ss.
- GROSSI P. 2015. *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2015.
- GUASTINI R. 1993. *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano, Giuffrè, 1993.
- GUASTINI R. 1998. *Teoria e dogmatica delle fonti*, Milano, Giuffrè, 1998.
- GUASTINI R. 2008. *Teoria del significato e teoria dell'interpretazione*, in ID., *Nuovi studi sull'interpretazione*, Roma, Aracne, 2008, 165 ss.
- GUASTINI R. 2011a. *Interpretare e argomentare*, Milano, Giuffrè, 2011.
- GUASTINI R. 2011b. *Rule-Skepticism Restated*, in GREEN B., LEITER L. (eds.), *Oxford Studies in Philosophy of Law*, vol. 1, Oxford, Oxford University Press, 2011, 138 ss.
- GUASTINI R. 2014. *Teorie dell'interpretazione. Lo stato dell'arte*, in «Lavoro e Diritto», 28, 2-3, 2014, 231 ss.
- HART H.L.A. 1961. *Il concetto di diritto*, Torino, Einaudi, 1993 (ed. or. *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon, 1961, trad. it. di M.A. Cattaneo).
- HART H.L.A. 1983. *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford, Clarendon, 1983.

- HASSEMER W. 1968. *Fattispecie e tipo. Indagini sull'ermeneutica penalistica*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2007 (ed. or. *Tatbestand und Typus. Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutik*, Köln-Berlin-Bonn-München, Carl Heymanns, 1968, trad. it. di G. Carlizzi).
- JENKINS ICHIKAWA J. (ed.) 2017. *The Routledge Handbook of Epistemic Contextualism*, London, Routledge, 2017.
- KAY R.S. 2009. *Original Intention and Public Meaning in Constitutional Interpretation*, in «Northwestern University Law Review», 103, 2, 2009, 703 ss.
- KRIPKE S. 1982. *Wittgenstein su regole e linguaggio privato*, Torino, Bollati Boringhieri, 2000 (ed. or. *Wittgenstein on Rules and Private Language*, Oxford, Basil Blackwell, 1982, trad. it. di M. Santambrogio).
- IRTI N. 1996. *Testo e contesto. Una lettura dell'art. 1362 c.c.*, Padova, Cedam, 1996.
- IRTI N. 2016. *Gli eredi della positività*, in «Nuovo Diritto Civile», 1, 1, 2016, 11 ss.
- LAYCOCK D. 1992. *Equal Citizens of Equal and Territorial States: The Constitutional Foundations of Choice of Law*, in «Columbia Law Review», 92, 2, 1992, 249 ss.
- LIPPS H. 1938. *Untersuchungen zu einer hermeneutischen Logik*, in ID., *Werke*, vol. 2, Frankfurt am Main, Klostermann, 1976.
- MANNING J.F. 2005. *Textualism and Legislative Intent*, in «Virginia Law Review», 91, 2005, 419 ss.
- MARMOR A. 2007. *Law in the Age of Pluralism*, New York, Oxford University Press, 2007.
- MAZZARESE T. 2000. *Interpretazione letterale: giuristi e linguisti a confronto*, in VELLUZZI V. (ed.), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2000, 95 ss.
- MENGONI L. 1985. *Diritto e valori*, Bologna, il Mulino, 1985.
- MENGONI L. 1994. *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, in ID., *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, Giuffrè, 1996, 91 ss.
- MÜLLER F. 1971. *Juristische Methodik*, 6 ed., Berlin, Duncker & Humblot, 1995.
- O'NEILL J. 2005. *Originalism in American Law and Politics: A Constitutional History*, Baltimore MD, John Hopkins University Press, 2005.
- OST F., VAN DE KERCHOVE M. 1989. *Entre la lettre et l'esprit. Les directives d'interprétation en droit*, Bruxelles, Bruylant, 1989.
- PASTORE B. 2014. *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, Padova, Cedam, 2014.
- PECZENIK A. 1989. *On Law and Reason*, 2 ed., Springer, Dordrecht, 2008.
- PERRI P., ZORZETTO S. (eds.) 2016. *Diritto e linguaggio. Il prestito semiotico tra le lingue naturali e i diritti vigenti in una prospettiva giuridica*, Pisa, ETS, 2016.
- PINO G. 2010. *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2010.
- POGGI F. 2006. *Contesto e significato letterale*, in «Analisi e diritto», 2006, 169 ss.

- POGGI F. 2007. *Semantics, Pragmatics and Interpretation. A Critical Reading of Some of Marmor's Theses*, in «Analisi e diritto», 2007, 159 ss.
- PREYER G., PETER G. (eds.) 2005. *Contextualism in Philosophy. Knowledge, Meaning and Truth*, Oxford, Clarendon Press, 2005.
- RICOEUR P. 1986. *Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica*, Milano, Jaka Book, 1989 (ed. or. *Du texte à l'action, Essais d'herméneutique*, vol. 2, Paris, Seuil, 1986, trad. it. di G. Grampa).
- ROBLES MORCHON G. 2007. *Teoria del diritto. Fondamenti di teoria comunicazionale del diritto*, vol. I, a cura di Zaccaria G., Torino, Giappichelli, 2007.
- ROGLER G. 1998. *Die hermeneutische Logik und die Begründungbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnis*, Würzburg, Ergon, 1998.
- SCALIA A. 1987. *Original Meaning Jurisprudence: A Sourcebook 101 at 106*, U.S. Dept. of Justice ed., 1987.
- SCALIA A. 1989a. *Rule of Law as the Law of Rules*, in «University of Chicago Law Review», 56, 1989, 1175 ss.
- SCALIA A. 1989b. *Originalism: The Lesser Evil*, in «University of Cincinnati Law Review», 57, 1989, 849 ss.
- SCALIA A. 1991-1992. *Notes on Judicial Interpretation of American Constitution*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», 24, 1, 1991-1992, 48 ss.
- SCALIA A. 1997. *A Matter of Interpretation. Federal Courts and the Law*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1997.
- SCALIA A. 2004. *Romancing the Constitution: Interpretation as Invention*, in HUSCROFT G., BRODIE I. (eds.), *Constitutionalism in the Charter Era*, London, Butterworths, 2004, 337 ss.
- SCALIA A., GARNER B.A. 2008. *Making Your Case. The Art of Persuading Judges*, St. Paul (MN), Thomson/West, 2008.
- SCALIA A., GARNER B.A. 2012. *Reading Law. The Interpretation of Legal Texts*, St. Paul (MN), Thomson/West, 2012.
- SEARLE J.R. 1983. *Della intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza*, Milano, Bompiani, 1986 (ed. or. *Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, trad. it. di D. Barbieri).
- SMEND R. 1955. *Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze*, 2 ed., Berlin, Duncker & Humblot, 1968.
- SMITH P.J., COLBY TH.B. 2009. *Living Originalism*, in «Duke Law Journal», 59, 2009, 239 ss.
- SOAMES S. 2008. *Interpreting Legal Texts: What is, and What is not, special about the Law*, in ID., *Philosophical Essays*, vol. 1, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2008, 403 ss.
- SOLUM L.B. 2013. *What's Originalism? The Evolution of Contemporary Originalist Theory*, in HUSCROFT G., MILLER B.W. (eds.), *The Challenge of Originalism. Theories of Constitutional Interpretation*, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2013, 12 ss.

- STRAUSS D.A. 2010. *The Living Constitution. Inalienable Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2010.
- TAYLOR CH. 1985. *Human Agency and Language. Philosophical Papers*, vol. 1, Cambridge (MA), Cambridge University Press, 1985.
- TIMSIT G. 1991. *Les noms de la loi*, Paris, Puf, 1991.
- VALENTINI C. 2011. *Le ragioni della costituzione. La Corte Suprema americana, i diritti e le regole della democrazia*, Torino, Giappichelli, 2011.
- VALIA I. 2016. *Antioriginalismo e teorie dell'interpretazione costituzionale*, in «Ordines», 1, 2016, 214 ss.
- VELLUZZI V. (ed.) 2000. *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2000.
- VELLUZZI V. 2002. *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Torino, Giappichelli, 2002.
- VELLUZZI V. 2013. *Contesti e interpretazione giuridica*, in «Diritto & questioni pubbliche», 13, 2013, 285 ss.
- VERMEULE A., YOUNG E.A. 2000. *Hercules, Herbert, and Amar: The Trouble with Intratextualism*, in «Harvard Law Review» 113, 3, 2000, 730 ss.
- VERNENGO R.J. 1994. *La interpretación literal de la ley*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1994.
- VESPAZIANI A. 2005. *Il costituzionalismo statunitense all'inizio del nuovo secolo*, in «Quaderni costituzionali», 3, 2005, 605 ss.
- VILLA V. 2000. *Condizioni per una teoria dell'interpretazione giuridica*, in VELLUZZI V. (ed.), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2000, 167 ss.
- VILLA V. 2012. *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, Torino, Giappichelli, 2012.
- VILLA V. 2013. *Contestualismo e teorie dell'interpretazione. Risposte ai miei critici*, in «Diritto & questioni pubbliche», 13, 2013, 303 ss.
- VILLA V. 2016. *Disaccordi interpretativi profondi*, Modena, Mucchi, 2016.
- VILLA V. 2017. *Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza ricostruttiva*, Torino, Giappichelli, 2017.
- VIOLA F. 1997. *Intenzione e discorso giuridico: un confronto tra la pragmatica linguistica e l'ermeneutica*, in «Ars Interpretandi», 2, 1997, 53 ss.
- VIOLA F., ZACCARIA G. 1999. *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, 9<sup>a</sup> ed., Roma-Bari, Laterza, 2016.
- VOGENAUER S. 1997. *What is the Proper Role of Legislative Intention in Judicial Interpretation?*, in «Statute Law Review», 18, 1997, 235 ss.
- ZACCARIA G. 1990. *L'arte dell'interpretazione. Saggi sull'ermeneutica giuridica contemporanea*, Padova, Cedam, 1990.
- ZACCARIA G. 2012. *La comprensione del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2012.
- ZACCARIA G. 2016. *The Disorder of Legal Sources and Interpretation*, in «Rechtstheorie», 47, 2016, 1 ss.